

Avv. Giovanni Pagano

Lungrano Mediceo n. 56
56127 – Pisa
+39 050.7216065
avvocato@giovanripagano.it
giovanripagano.it

TRIBUNALE DI PISA

Nel procedimento Rg 455/2019 – Dott. Zinna

PROPOSTA PIANO DEL CONSUMATORE

Nell'interesse dei signori **Barbara Macelloni**, nata a [REDACTED] o
[REDACTED] (c.f. [REDACTED] e **Cristian Filidei**, nato a [REDACTED]
[REDACTED] c.f. [REDACTED]), coniugati in regime di separazione
legale dei beni, entrambi residenti in [REDACTED]
[REDACTED], in questo procedimento rappresentati e difesi dall'Avv.
Giovanni Pagano (c.f. PGNGNN86L02G273X – FAX 050.576422 – pec:
giovanripagano@pecordineavvocatipisa.it) ed elettivamente domiciliati
presso il suo studio in Pisa, Lungarno Mediceo n. 56, come da procura in
calce al ricorso contenente la proposta di piano del consumatore ai sensi della
l. 3/2012, rappresentano quanto segue

PREMESSO CHE

- con ricorso ex art. 9, l. 3/2012 depositato in data 22 febbraio 2019 gli
odierni istanti domandavano l'omologa della proposta di piano del
consumatore ivi rappresentata;

- al ricorso veniva allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore
della Crisi facente funzioni OCC nominato dal Tribunale di Pisa Dott. Marco
Bravetti;

- con successivo decreto del **16 dicembre 2019 veniva omologata la
proposta** di piano del consumatore;

- in data 19 febbraio 2021 è stata depositata la relazione periodica del Dott.
Bravetti;

- rispetto alla data di presentazione del ricorso mutava il nucleo familiare dei ricorrenti: infatti in data [REDACTED] nasceva ad Empoli il piccolo

[REDACTED]
- pertanto, ad oggi, il nucleo familiare dei ricorrenti è composto da cinque persone di cui due minori e il sig. [REDACTED] che compirà 20 anni ad ottobre;

- la presenza di un terzo figlio, nato dopo l'apertura della procedura, imponeva una revisione delle spese mensili a carico della famiglia e – conseguentemente – una verifica in merito alla congruità o meno della rata attualmente imposta al nucleo familiare in relazione al criterio della fattibilità del piano;

- ad avviso dei ricorrenti la nascita di un nuovo figlio rientrava sicuramente nell'ipotesi prevista all'art. 13, comma 4-ter, l. 3/2012 giusta il quale *«quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione»;*

- tali circostanze venivano rappresentate a mezzo istanza del 29 aprile 2022;

- con successiva istanza del 18 ottobre 2022, il creditore BPM depositava istanza di cessazione degli effetti dell'omologa ex art. 14 bis l.3/2012 ratione temporis applicabile;

- il GD provvedeva con ordinanza alla fissazione dell'udienza di comparizione delle parti il 16 marzo 2023, onorandole di provvedere al deposito di note scritte in sostituzione della stessa;

- con successiva istanza del 6 marzo 2023, i ricorrenti chiedevano che la predetta udienza venisse celebrata in presenza;

- il GD, in accoglimento della predetta istanza, fissava dunque la comparizione delle parti al 15 giugno 2023 ore 12:00;

- all'esito il giudice fissava una successiva udienza per il giorno 16 novembre 2023;

- all'esito di tale udienza rinviava al 29 febbraio 2024 ore 10:00, assegnando giorni 60 per il deposito della proposta e del piano del consumatore, nonché della relazione di fattibilità dell'OCC;

- con successivo decreto del 17 ottobre 2024, il Giudice "*Visto il ricorso presentato in data dal Sig. Cristian Filidei e dalla Sig.ra Barbara Macelloni, così come corredato anche dalla relazione particolareggiata del Professionista depositata il 16/2/2024 e maggiormente chiarita dalle note conclusive del 16/5/2024; Rilevato che, ad un vaglio preliminare, la proposta risulta ammissibile, in quanto in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 7,8 e 9 della legge citata*" (**doc. 1**);

- gli Istanti, al fine di adempiere agli adempimenti di notifica ai creditori previsti nel suddetto decreto, nonché al fine di agevolarli nella conoscenza della stessa, ritengono opportuno riprodurre la proposta ex novo nei suoi elementi essenziali;

I – NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare dei ricorrenti è composto da cinque persone di cui due minori, in particolare:

- FILIDEI CRISTIAN, nato il [REDACTED] in [REDACTED] -
(C.F. [REDACTED]);

- MACELLONI BARBARA, nata il [REDACTED]

- ([REDACTED]);

- FILIDEI LEONARDO, nato il [REDACTED]

[REDACTED]

- FILIDEI [REDACTED], nato il [REDACTED] - (C.F.

[REDACTED]);

- FILIDEI [REDACTED] - (C.F.

[REDACTED].

II – LE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Si rimanda in questa sede alle cause del sovraindebitamento già espresse, salvo aggiungere che con Istanza di revisione del piano ex ar. 13, comma 4-ter, l. 3/2012 depositata ad aprile 2022, i coniugi Filidei – Macelloni, hanno rappresentato al Tribunale una rinnovata difficoltà economica derivante dalla nascita di un terzo figlio dopo l’apertura della procedura, che ha imposto una revisione delle spese mensili a carico della famiglia e – conseguentemente – una difficoltosa sostenibilità della rata del piano, che non teneva di conto non solo del “costo” del terzo figlio, ma neppure di tutte le spese straordinarie ad esso riconducibili che – ineluttabilmente – si sommavano a quelle già in essere per il mantenimento dei due figli a parità di reddito.

I ricorrenti notiziavano quindi il Gestore facente funzioni OCC, nonché il Tribunale delle intervenute difficoltà e si apriva un procedimento incidentale a cognizione sommaria volto a verificare i presupposti dell’istanza di modifica della sostenibilità della rata, nonché di una

successiva istanza di risoluzione ex art. 14-bis l. 3/2012 avanzata dal creditore ipotecario per inottemperanza al piano.

Nelle more della verifica, il sig. Filidei ha trovato un nuovo lavoro, con retribuzione migliore tale da consentirgli – ad oggi – di poter sostenere la precedente rata individuata nel piano. Così come del resto accertato dal Gestore della Crisi facente funzioni OCC nel procedimento incidentale.

Pertanto, al netto di un giudizio positivo circa la tenuta degli strumenti di tutela del nucleo familiare sovraindebitato che ha consentito al debitore di poter individuare un nuovo lavoro e – conseguentemente – una concreta possibilità di poter completare il pagamento dei ratei a scadere, è stata accertata una temporaneità situazione di difficoltà, superata con le forze del nucleo familiare che consente di poter continuare a pagare la rata originaria del piano del consumatore.

Peraltro, con atto ricevuto dal Notaio Marinella di Pontedera in data 2/12/2020, i sig.r Filidei ha rinunciato all'eredità della di lui madre.

III - LE SPESE DEL NUCLEO FAMILIARE

Come accertato dal Dott. Bravetti, professionista facente funzioni OCC, le spese mensili del nucleo familiare sono

Luce 150,00

Acqua 120

Gas 180

Spesa 1.140

Affitto 600,00

Ricariche cellulari 85,00

Rata Piano del consumatore 750,00

Sport 35,00

Auto 210,00

Benzina auto 80,00

IV – LA PROPOSTA DI PIANO

La proposta, così come articolata nel procedimento incidentale di cui sopra, ha ad oggetto esclusivamente il recupero delle rate non pagate mediante allungamento del piano per le corrispondenti rate.

Pertanto, ad oggi, la proposta viene così esposta:

- Importo pagato alla data del 6.11.2024: Euro 30.775,00
- N. 14 ratei mancanti da euro 750,00 alla data del 6/11/2024 da posticipare, per un totale di 11.225,00, oltre Euro 725 a conguaglio;
- Termine conclusione piano giugno 2036;

Si rimanda alla relazione particolareggiata aggiornata ed il cronoprogramma ivi allegato.

IV – ELENCO DEI CREDITORI

L'elenco dei creditori non è mutato rispetto alla proposta di piano già omologata, cui si rimanda;

V – ELENCO DEI BENI

L'elenco dei beni non è mutato rispetto alla proposta di piano già omologata, cui si rimanda;

DICHIARAZIONI CONCLUSIVE

Gli istanti, anche ai sensi degli artt. 8-9 della l. 3/2012, nonché ai sensi del DPR 445/2000, dichiarano di non aver compiuto atti di disposizione negli ultimi cinque anni.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra rappresentato, con il presente atto, valido anche ai fini della pubblicità notizia dei creditori e di tutte le parti interessate, previa notifica da parte del Gestore nei modi e nei termini previsti dal decreto del GD del 17/10/2024, si comunica ai creditori la fissazione **dell'udienza presso il TRIBUNALE DI PISA, DOTT. ZINNA, PRESSO I NOTI LOCALI**, per la comparizione delle parti per il giorno **4/12/2024**, da **tenersi a trattazione scritta concedendo un termine di sette giorni al ricorrente e di quattro giorni, per il resistente e tutte le altre parti, prima della predetta data, entro il quale essi potranno depositare note scritte**, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, contenenti le istanze e conclusioni da rivolgere al Giudice.

Si producono:

- Stato di famiglia aggiornato
- Ultime tre dichiarazioni dei redditi

Con osservanza,

Pisa 14 novembre 2024

(Avv. Giovanni Pagano)

TRIBUNALE DI PISA

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

PIANO DEL CONSUMATORE

SOVRAINDEBITAMENTO Legge 27 gennaio 2012, n.3

Relazione ai sensi dell'art.9, comma 3-bis.2., Legge n.3/2012 – Alla luce della
richiesta di variare il Piano del Consumatore in ordine al programma dei pagamenti
da effettuare

R.G.V.G. n. 455/2019

Il sottoscritto Dott. **BRAVETTI MARCO**, nato a Pisa l'11 maggio 1965, c.f.
BRVMRC65E11G702D, con studio in Pisa, Via Isola di Vulcano 10, tel e fax: 050.960521,
email: marco.bravettimarco@studiobravetti.com, p.e.c: bravettimarco@pec.odcecpisa.it

PREMESSO

* che in data 16 dicembre 2019, il Tribunale di Pisa, Sezione Volontaria Giurisdizione, ha omologato il Piano del Consumatore presentato dai signori Filidei Cristian e Macelloni Barbara;

* che il piano del consumatore omologato prevedeva il pagamento di € 750,00 per 180 mesi;

* che i Signori Filidei e Macelloni hanno aperto un conto corrente dedicato alla procedura presso la Banca di Pescia e Cascina, sul quale effettuare i versamenti mensili previsti dal Piano del Consumatore;

* che da aprile 2020 i Signori Filidei e Macelloni hanno versato somme sul conto corrente della procedura con periodicità irregolare. Più precisamente, alla data del 06.11.2024, i Signori Filidei e Macelloni hanno versato sul conto della procedura la somma di €30.775,00 a fronte di pagamenti programmati per €42.000,00;

*

* che in data 16 maggio 2024, i Signori Filidei e Macelloni, mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, hanno avanzato istanza all'Ill.mo Giudice Delegato affinché fossero autorizzati a collocare le somme ad oggi dovute ma non ancora versate, ammontanti ad €.11.225,00, in coda ai versamenti da effettuarsi con cadenza mensile secondo l'attuale Piano del Consumatore omologato, successivamente formalizzata mediante invio di proposta del Piano del Consumatore.

VERIFICATO

1. che i coniugi Barbara Macelloni, nata a [REDACTED] il [REDACTED] (c.f. [REDACTED]) e Cristian Filidei, nato a [REDACTED] il [REDACTED] (c.f. [REDACTED]) si trovano in situazione di sovra indebitamento ex art.6, comma 2 lett. a), L. n .3/2012 ossia in “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”;
2. che i coniugi Barbara Macelloni e Cristian Filidei, non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della Legge n.3/2012;
3. che i coniugi Barbara Macelloni e Cristian Filidei, non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Capo I della Legge n.3/2012;
4. che i coniugi Barbara Macelloni e Cristian Filidei, non hanno subito, per cause alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui all'art. 14-bis della Legge n.3/2012;
5. che i coniugi Barbara Macelloni e Cristian Filidei si sono impegnati personalmente e con l'assistenza professionale dell'Avvocato Giovanni Pagano, a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato professionista per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale;
6. che in data 16 dicembre 2019, il Tribunale di Pisa, Sezione Volontaria Giurisdizione, ha omologato il Piano del Consumatore presentato dai signori Filidei Cristian e Macelloni Barbara.

TUTTO CIO' PREMESSO

il facente funzioni OCC, in adempimento al dispositivo contenuto nella citata ordinanza, ha redatto la seguente relazione particolareggiata integrativa.

Preliminarmente, il facente funzioni OCC prende atto che, con atto ricevuto dal Dott. Antonio Marinella, Notaio in Pontedera (PI), in data 02 dicembre 2020, il Sig. Filidei Cristian in proprio ed anche in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli ██████████, ha rinunciato all'eredità della madre. (All. n.01)

Il Piano del Consumatore omologato, sostanzialmente, prevede il pagamento di €.750,00 per 180 mensilità, per versamenti totali di €.135.000,00, per quietanzare le spese prededucibili ed i fornitori pregressi che sono di seguito riportati:

CREDITORE	TIPOLOGIA	CREDITO
DOTT. MARCO BRAVETTI OCC	PREDEDUCIBILE	3.000,00
AVV. GIOVANNI PAGANO LEGALE	PREDEDUCIBILE	3.750,00
ASTE GIUDIZIARIE INLINEA S.P.A.	PREDEDUCIBILE	170,80
BANCO BPM SPA	PRIVILEGGIATO IPOTECARIO	151.904,76
COMUNE DI PONTEDERA	PRIVILEGIATO	1.271,00
AG. ENTRATE E RISCOSSIONE	PRIVILEGIATO	27.282,35
AG. ENTRATE E RISCOSSIONE	PRIVILEGIATO	2.546,52
BCC FORNACETTE	CHIROGRAFO	18.865,00
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA	CHIROGRAFO	107.148,82
APES	CHIROGRAFO	15.570,33
BANCO BPM SPA	CHIROGRAFO	1.500,00
DEUTSCHE BANK	CHIROGRAFO	1.600,00
NET INSURANCE	CHIROGRAFO	23.765,00
PES SRL (Credito Eni gas e luce)	CHIROGRAFO	3.259,25
AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED	CHIROGRAFO	1.697,00
FINDOMESTIC	CHIROGRAFO	16.660,00
EMMEPIAUTO SRL	CHIROGRAFO	1.060,00
TOTALI		381.050,83

Alla data del 06.11.2024, i Signori Filidei e Macelloni hanno versato sul conto della procedura la somma di €.30.775,00 a fronte di pagamenti programmati per €.42.000,00.

Con riferimento alla richiesta di revisione delle condizioni del piano del consumatore omologato in data 16 dicembre 2019, avanzata dai ricorrenti, sostanzialmente questa si

fonda sulla rappresentazione al Tribunale della iniziale rinnovata difficoltà economica derivante dalla nascita di un terzo figlio dopo l'apertura della procedura, che ha imposto una revisione delle spese mensili a carico della famiglia e – conseguentemente – una difficoltosa sostenibilità della rata del piano, che non considera il “costo” del terzo figlio, ma neppure di tutte le spese straordinarie ad esso riconducibili che – ineluttabilmente – si sommavano a quelle già in essere per il mantenimento dei due figli a parità di reddito.

Successivamente però, nelle more della verifica, il sig. Filidei ha trovato un nuovo lavoro, con retribuzione migliore tale da consentirgli – ad oggi – di poter sostenere la precedente rata individuata nel piano.

Già in sede di redazione della seconda relazione particolareggiata del 08 agosto 2023, lo scrivente facente funzioni O.C.C., aveva concluso che “i debitori, anche se con notevoli difficoltà, avrebbero potuto ottemperare agli impegni assunti con il piano del consumatore omologato o, quanto meno, ridurre il ritardo a poche mensilità.”

Il facente funzioni O.C.C., appresi i fatti esposti dai ricorrenti, non ritiene di dover modificare le conclusioni alle quali era a suo tempo giunto, per le motivazioni sotto esposte.

Verifiche preliminari

Lo scrivente ha richiesto ed ottenuto dai ricorrenti e dal figlio maggiorenne di questi una autodichiarazione dalla quale risulta che il nucleo familiare dei ricorrenti non ha subito modifiche presso il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.). (All. n.02)

Sul valore immobiliare

Lo scrivente aveva, a suo tempo, richiesto ed ottenuto dal legale dei ricorrenti, Avvocato Giovanni Pagano, le ispezioni ipotecarie nei confronti dei debitori, dalle quali non emergono atti pregiudizievoli non precedentemente conosciuti. (Cfr. All. n.09 e n.10 della Relazione Particolareggiata – Seconda Integrazione – dell'08/08/2023)

I ricorrenti, poi, hanno conferito incarico professionale al Geom. Antonio Ricciardi, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Pisa al n.1405, per la redazione di stima sul valore di mercato del bene immobile censito al Catasto dei fabbricati di Pontedera, frazione

La Rotta, Via Solferino, 32 identificato al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 17, particella 178, sub 1 e 366 sub 1 graffiati tra loro, categoria A/4, cl. 5, vani 6,5. RC euro 503,55. (All. n.03)

La perizia di stima, redatta il 13 luglio 2023, seppur datata, viene considerata sostanzialmente ancora attuale in quanto le quotazioni immobiliari di piccoli comuni non subiscono variazioni di valore particolarmente accentuate nell'arco temporale piuttosto breve e, comunque, inferiore ai diciotto mesi.

Quindi si può considerare ancora valida la perizia di stima che attribuisce all'immobile di cui sopra il valore di mercato di €.93.500,00, arrotondato per eccesso ad €.95.000,00.

Alla luce della riduzione del valore immobiliare stimato dal Geometra Antonio Ricciardi rispetto a quanto considerato in sede di relazione particolareggiata del 06 giugno 2019, lo scrivente conferma le considerazioni a suo tempo rese, nel senso che l'importo offerto dai debitori nel piano del consumatore omologato è non inferiore al massimo beneficio ritraibile dal creditore in un eventuale procedura esecutiva immobiliare (ovviamente nell'ipotesi di versamento di €.750,00 per 180 rate mensili).

Sulla capacità reddituale

Il facente funzioni OCC, ha ritenuto proficuo ed opportuno procedere ad un riesame ex novo della condizione economica nella quale ha versato il nucleo familiare Filidei Macelloni, nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, e perciò ha focalizzato la propria attenzione nel periodo di esecuzione del piano, considerando acquisiti i presupposti di fatto e di merito che hanno portato all'omologazione della proposta di piano, mai impugnata dai creditori.

Dal punto di vista reddituale, il nucleo familiare Filidei - Macelloni ha conseguito, negli anni 2021, 2022 e 2023 i seguenti redditi:

Redditi conseguiti	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023

Filidei Cristian	23.217	24.548	28.786
Macelloni Barbara	18.032	18.419	19.595
Totale	41.249	42.967	48.381

I redditi conseguiti sono stati ricavati quale differenza tra i singoli redditi percepiti dai debitori al netto delle imposte dirette (Irpef netta) e delle Addizionali Regionali e Comunali dovute. (All. da n.04 a n.06).

Aggiornando le annualità considerate con il nuovo modello di calcolo della soglia di povertà predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ed aggiornando quindi i calcoli all'anno 2023, risulta che, per il nucleo familiare in esame composto da 5 componenti che vivono in un comune piccolo, le soglie annuali di povertà assoluta per gli anni 2021, 2022 e 2023, si attestano rispettivamente intorno ad €.18.911, €.20.94 ed €.23.156. (All. da n.07 a n.09)

Andando a sostituire i valori come calcolati dall'Istat, nella tabella riportata e già presente nella seconda integrazione, sostanzialmente il risultato finale rimane inalterato.

Infatti, sottraendo ai redditi conseguiti per gli anni 2021, 2022 e 2023 le soglie di povertà assolute per i medesimi anni, lo scrivente ha ottenuto le disponibilità che il nucleo familiare Filidei Macelloni avrebbero potuto utilizzare per adempiere al piano del consumatore:

Redditi conseguiti	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Redditi conseguiti	41.249	42.967	48.381
Soglia di povertà assoluta	- 18.911	- 20.964	- 23.156
Totale	22.338	22.003	25.225

Dovendo i debitori versare sul conto corrente utilizzato per il piano del consumatore la somma mensile di €.750,00, per un totale annuo di €.9.000,00, risulta che i debitori avrebbero – in linea teorica – potuto ottemperare all'impegno preso in tutti e tre gli esercizi considerati.

Quindi, il facente funzioni O.C.C. ritiene di condividere la proposta avanzata dai ricorrenti, che prevede il pagamento dell'importo non pagato al 06/11/2024, pari ad €.11.225,00, in 14 ratei da €.750,00 cadauno oltre ad €.725,00 a conguaglio finale in coda rispetto alle rate mensili ancora da versare alla data del 06.11.2024.

A tale riguardo lo scrivente ha condiviso con i ricorrenti ed il loro legale un possibile cronoprogramma (All. n.10) della durata residua del piano del consumatore, nell'ipotesi in cui la rimodulazione del piano sia autorizzata ed omologata.

Lo scrivente, per maggior scrupolo, ha confrontato i redditi conseguiti per gli anni 2021, 2022 e 2023 con il dettaglio delle spese mensili necessarie per il sostentamento della famiglia. Per gli anni 2021 e 2022 il dettaglio delle spese per il sostentamento della famiglia è stato determinato in sede di relazione particolareggiata del 06 giugno 2019, mentre, per l'anno 2023, il facente funzioni O.C.C. ha richiesto ed ottenuto dai ricorrenti un breve elenco delle spese mensili necessarie per il sostentamento della famiglia (All. n.11):

Spese per il sostentamento della famiglia per gli anni 2021 e 2022

Tipo di spesa	Importo
UTENZA LUCE – ACQUA – GAS	€.60
GENERI ALIMENTARI	€.450
SPESE AUTO	€.150
SPESE VARIE (mediche, abbigliamento, imprevisti)	€.200
ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DEI FIGLI	€.300
SPESE CURE FIGLIO	€.150
CANONE DI LOCAZIONE CASA POPOLARE	€.633
Totale	€.1.943

Spese per il sostentamento della famiglia per l'anno 2023:

Tipo di spesa	Importo
UTENZA LUCE – ACQUA – GAS	€.450
GENERI ALIMENTARI	€.1.140
SPESE AUTO	€.290
SPESE VARIE (mediche, abbigliamento, imprevisti)	€.120
ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DEI FIGLI	€.
SPESE CURE FIGLIO	€.
CANONE DI LOCAZIONE CASA POPOLARE	€.600
Totale	€.2.600

Il dettaglio delle spese mensili come sopra riportate ammonta, su base annua, ad €.23.316 per gli anni 2021 e 2022, e ad €.31.200 per l'anno 2023.

Procedendo come sopra, cioè, sottraendo ai redditi netti conseguiti per gli anni 2021, 2022 e 2023 le spese annuali dichiarate per il mantenimento del nucleo familiare per i medesimi anni, lo scrivente ha ottenuto le disponibilità che il nucleo familiare Filidei Macelloni avrebbero potuto utilizzare per adempiere al piano del consumatore:

Redditi conseguiti	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Redditi conseguiti	41.249	42.967	48.381
Spese di mantenimento	- 23.316	- 23.316	- 31.200
Totale	17.933	19.651	17.181

Anche applicando questo secondo metodo di calcolo, risulta che i debitori sono in grado teoricamente di ottemperare all'impegno preso in sede di omologa del Piano del Consumatore.

In conclusione, il facente funzioni O.C.C. ritiene che i debitori possano ottemperare agli impegni assunti con il piano del consumatore omologato.

Ulteriore questione da valutare consiste nella necessaria revisione delle spese della procedura costituite sia dalle spese legali sostenute dai ricorrenti per fronteggiare la presente questione della rimodulazione del piano del consumatore, sia le spese professionali dello scrivente, inerenti le varie integrazioni resesi necessarie in corso di procedura e dall'ulteriore attività direttamente riconducibile a quella del liquidatore nella procedura di Piano del Consumatore.

A tale proposito si demanda all'Ill.mo Giudice Delegato la determinazione dei compensi per queste ulteriori attività professionali svolte spettanti al legale dei ricorrenti, Avv. Giovanni Pagano, ed al facente funzioni O.C.C., Dott. Marco Bravetti.

CONCLUSIONI

In conclusione, l'analisi documentale evidenzia quanto segue:

1. il reddito del nucleo familiare è in netto aumento, ciò significa che al momento si può guardare con ragionevole ottimismo ad un corretto adempimento del piano; del pari, non è prevedibile quale sarà l'effetto dell'inflazione sul paniere dei beni di prima necessità e – pertanto – in una situazione di incertezza com'è quella attuale, non è possibile obbiettivamente prevedere la tenuta del potere d'acquisto del nucleo familiare;
2. le cause di meritevolezza di accesso alla procedura che ha portato all'omologa sono confermate; la soluzione per salvare il nucleo familiare da una debacle certa può passare attraverso una postergazione del pregresso non saldato rispetto alle rate a venire posta la dimostrata capienza del soggetto ma, stante la delicatezza degli interessi in questione, lo

scrivente OCC rimanda al Giudice ogni decisione opportuna, pur restando a disposizione per ogni chiarimento necessario.

Qualora venga accordata la possibilità di postergare le rate non versate alla fine delle 180 rate originariamente previste per il Piano del Consumatore approvato, lo scrivente ha redatto l'ipotetico cronoprogramma dei pagamenti che dovranno essere eseguiti dai Signori Filidei e Macelloni, sempre nell'ipotesi che il prolungamento dei pagamenti venga accordato dal Tribunale. Se la proposta di modifica dei tempi di pagamento del Piano del Consumatore verrà omologata, il cronoprogramma potrebbe essere quello di cui all'Allegato n.10.

Pisa, data di sottoscrizione digitale dell'atto

Facente funzioni OCC

Dott. Marco Bravetti

Allegati

All. n.01 - Rinuncia alla Eredità di ██████████a;

All. n.02 - Autocertificazione di assenza variazioni in merito alle autovetture

All. n.03 - Perizia immobiliare Geom. Ricciardi

All. n.04 - Macelloni Filidei 730.2022

All. n.05 - Macelloni Filidei 730.2023

All. n.06 - Macelloni Filidei 730.2024

All. n.07 - Soglia-poverta_2021_Toscana_Piccolo-comune

All. n.08 - Soglia-poverta_2022_Toscana_Piccolo-comune

All. n.09 - Soglia-poverta_2023_Toscana_Piccolo-comune del 07.11.2024

All. n.10 - Cronoprogramma

All. n.11 - Dettaglio spese mensili 2023 Filidei Macelloni



IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Il Giudice, nella persona del Dott. Marco Zinna, letti gli atti della procedura n. 455/2019 per la modifica del piano del consumatore precedentemente omologato ai sensi dell'art. 13, co. 4-ter L. 3/2012;
Visto il ricorso presentato in data dal Sig. Cristian Filidei e dalla Sig.ra Barbara Macelloni, così come corredato anche dalla relazione particolareggiata del Professionista depositata il 16/2/2024 e maggiormente chiarita dalle note conclusive del 16/5/2024;
Rilevato che, ad un vaglio preliminare, la proposta risulta ammissibile, in quanto in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 7,8 e 9 della legge citata;
Visto l'art.12, legge 3/2012;

P.Q.M.

FISSA per la comparizione delle parti davanti a sé per il giorno **4/12/2024** da tenersi a trattazione scritta concedendo un termine di sette giorni al ricorrente e di quattro giorni, per il resistente e tutte le altre parti, prima della predetta data, entro il quale essi potranno depositare note scritte, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, contenenti le istanze e conclusioni da rivolgere al Giudice, da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare); impregiudicata la facoltà di ciascuna delle parti di presentare, con congruo anticipo, motivata istanza per la trattazione orale del procedimento ove ciò risulti necessario o maggiormente opportuno alla luce delle peculiari connotazioni della causa

DISPONE che, a cura dell'OCC, la proposta ed il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale e ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;

INVITA i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendo che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVISA i creditori che, nei venti giorni successivi alla ricezione della comunicazione dall'OCC, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo, come indicato nella comunicazione;

DISPONE che l'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al paragrafo precedente, sentito il debitore, riferisca in ordine alle osservazioni eventualmente presentate e proponga, se del caso, le modifiche al piano che ritiene necessarie;

DISPONE che a cura del dell'organismo di composizione della crisi o del Professionista nominato, facente funzioni, si provveda all'esecuzione delle formalità di trascrizione del presente decreto nei RR.II. con riferimento all'immobile di cui nella proposta sia prevista la cessione;

DISPONE che fino alla definitività dell'omologazione non possono essere iniziate o proseguite sul patrimonio del debitore azioni esecutive individuali né eseguiti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione;

Pisa, 17/10/2024

Il giudice
dott. Marco Zinna